



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1393 del 26.02.2026

Corte Sportiva di Appello n. 26

Seduta del giorno 26.02.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Daniele Grano; avv. Vincenzo Vivis:

- visto il reclamo presentato dalla società Pol. Dil. Virtus Piscinola codice FIP 000491 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 870, di cui al C.U. n° 1235 del 16/02/2026, relativo alla gara n° 401 del campionato di categoria Divisione Regionale 1, con il quale è stata comminata:

- alla società Pol. Dil. Virtus Piscinola l'ammenda di € 300,00 per lancio di fumogeni od esplosione di mortaretti o simili, ripetuto, al di fuori del campo di gioco [art. 27,13b) RG rec.];

- letto il ricorso presentato dalla società Pol. Dil. Virtus Piscinola;

- ascoltato telefonicamente il primo arbitro, Sig. Giorgio Napolitano, il quale, riportandosi al contenuto del rapporto, precisava che, pur essendosi avvertito in maniera forte lo scoppio dei petardi nel corso della gara, non era in grado di specificare se lo stesso fosse avvenuto all'interno ovvero all'esterno della struttura. Specificava, inoltre, che, trattandosi di una tensostruttura, al fine di evitare la creazione di problemi relativi alla condensa, al momento dello scoppio dei petardi e per tutta la gara la stessa era aperta;

- ascoltato telefonicamente il secondo arbitro, Sig. Mario Lepore, il quale dava una versione dei fatti parzialmente differente rispetto a quanto indicato nel rapporto relativamente allo scoppio dei petardi;

- ascoltata telefonicamente l'UDC, Sig.ra Emanuela Ragucci, la quale dichiarava di aver sentito lo scoppio di petardi nel corso della gara ma all'esterno della struttura.

TANTO PREMESSO

La Corte osserva quanto segue:

- dalla ricostruzione dei fatti, dalla lettura del rapporto arbitrale, dalle dichiarazioni rese dai due arbitri e dalla UDC, non è emersa in maniera inequivoca, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo scoppio dei petardi fosse avvenuto all'interno della struttura e fosse, conseguentemente, ascrivibile alla tifoseria della squadra di casa

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il ricorso e revoca l'ammenda di € 300,00 ex art. 27,13b) RG rec. inflitta dal Giudice di primo grado.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

Napoli, 26 febbraio 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli